



DELIBERAZIONE N° 756

SEDUTA DEL 9 GIU. 2015

POLITICHE DELLA PERSONA

DIPARTIMENTO

OGGETTO Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014. Rep. Atti n. 146/CU del 27 novembre 2014. Recepimento ed approvazione requisiti integrativi.

Relatore ASSESSORE DIPARTIMENTO

POLITICHE DELLA PERSONA

La Giunta, riunitasi il giorno 9 GIU. 2015 alle ore 15,25 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Raffaele LIBERALI Componente		X

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 6 pagine compreso il frontespizio e di N° 2 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
- la legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 2093 del 13.12.2004 così come modificata dalla D.G.R. n. 637/06;
- la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";
- la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della D.G.R. n. 227/2014;
- la DGR n. 694 del 10/06/2014 ("Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati");
- L.R. n. 4 del 27.1.2015 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2015";
- L.R. n. 5 del 27.1.2015 "Legge di Stabilità Regionale 2015";
- L.R. n. 6 del 27.1.2015 "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017";
- D.G.R. n. 114 del 3.2.2015 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017"
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 dicembre 2013 di nomina dell'Assessore al Dipartimento Politiche della Persona;
- la D.G.R. n. 231 del 19.2.2014 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona;

**VISTA** la Legge 8 novembre 2000 n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;

**VISTA** la Legge regionale 14 febbraio 2007 n. 4 *"Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale"*;

**VISTO** in particolare l'art. 21 riguardante l'autorizzazione, accreditamento e vigilanza;

**VISTE** le leggi regionali n.39/1993, n.1/2000 e n.40/2009 con le quali vengono istituiti gli Albi/Registri regionali delle Cooperative Sociali, del Volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

**VISTO** il Piano Socio Assistenziale 2000/2002 approvato con D.C.R. n. 1280/1999 con il quale viene disciplinata la procedura di autorizzazione e funzionamento delle strutture socio

AR

assistenziali educativi e vengono definiti i requisiti strutturali e gestionali delle stesse;

**VISTO** il D.M. 21 maggio 2001 n. 308 regolamento concernente i “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000 n.328”;

**VISTA** la DGR n. 967 del 5 luglio 2011 “Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei progetti sperimentali contro la violenza di genere e lo Stalking – assegnazione fondi alle Amministrazioni Comunali di Potenza e di Matera”;

**RILEVATO** che con il suddetto provvedimento sono stati definiti i requisiti minimi delle strutture di accoglienza finalizzate ad assicurare ospitalità temporanea alle donne e i loro figli che si trovano nella necessità, a causa di violenze o maltrattamenti, di abbandonare il proprio ambiente familiare ed abitativo;

**VISTA** la Convenzione del Consiglio d'Europa (Istanbul 11 maggio 2011) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

**VISTA** la Legge 27 giugno 2013 n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 152 del 1° luglio 2013;

**VISTO** l'art. 5 bis, comma 2, lett. a), b) e c) della legge n. 119 del 15 ottobre 2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere , nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province” , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013,

**VISTO** l'art.19, comma 3, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”;

**VISTO**, in particolare, il comma 1 dell'art. 5-bis del sopra citato Decreto Legge n.93/2013, il quale, al fine di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, ha incrementato il suddetto fondo e ha disposto il finanziamento dello stesso nella misura di euro 10.000.000,00 a decorrere dall'anno 2015;

**VISTO** il comma 2 del medesimo art. 5-bis del DL 93/2013, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla

Sh

raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia, 8 – 10 novembre 1999;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014 avente per oggetto “Ripartizioni delle risorse relative al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” 2013-2014 di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto Legge n. 93/2013”;

**VISTA** l’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, Le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomi locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del DPCM del 24 luglio 2014 – Rep. Arti n. 146/CU del 27 novembre 2014;

**CONSIDERATO** che, così come stabilito dal comma 4 art. 3 del citato DPCM 24 luglio 2014, i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio potranno accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 5 ottobre 2013, n. 119, solo se in possesso dei requisiti fissati dalla suddetta Intesa;

**DATO ATTO** che il fenomeno della violenza sulle donne risulta in costante crescita e che quindi è necessario sostenere ed assicurare l’attività nel campo della prevenzione, del contrasto e dell’uscita dalla violenza, favorendo la costituzione e il potenziamento dei servizi, delle strutture e delle reti antiviolenza;

**CONSIDERATA** la necessità di creare, attraverso modalità omogenee, un sistema di offerta di servizi qualitativamente valido e idoneo ad assicurare alle donne, sole o con minori, che subiscono atti di violenza, il diritto di adeguati interventi di sostegno, di tutela e di reinserimento;

**RITENUTO**, di dover garantire sul territorio regionale l’erogazione delle prestazioni sulla base di criteri omogenei e di determinati standard di riferimento e di dover favorire l’accesso alle risorse destinate a tale scopo;

**RITENUTO**, altresì, di dover promuovere l’adozione di protocolli operativi tra tutti i soggetti coinvolti allo scopo di creare un lavoro di rete ed un percorso di presa in carico integrato e globale attraverso la definizione e l’attuazione congiunta di progetti personalizzati;

**RITENUTO** altresì, in ottemperanza a quanto fissato nella citata Intesa del 27 novembre 2014, di dover provvedere al monitoraggio e alla raccolta dati sul fenomeno della violenza e sul sistema dei servizi coinvolti nei percorsi fatti e sui soggetti gestori degli stessi;

*SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE AL RAMO E  
AD UNANIMITÀ DI VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE;*

### **DELIBERA**

Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) **DI RECEPIRE** l’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, Le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomi locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista

*sh*

dall'art. 3, comma 4, del DPCM del 24 luglio 2014 – Rep. Atti n. 146/CU del 27 novembre 2014, (**allegato A**).

- 2) **DI STABILIRE** che i Centri antiviolenza e le Case Rifugio dovranno possedere, ai fini dell'autorizzazione all'apertura e funzionamento, nonché per accedere ai finanziamenti pubblici previsti dall' art. 3, comma 4 del citato DPCM 24 luglio 2014, i requisiti fissati dalla predetta Intesa integrati da quelli di cui all'**allegato B**, che con il presente provvedimento si approvano.
- 3) **DI STABILIRE** che i Comuni singoli o associati garantiscano gli inserimenti temporanei delle donne vittime di violenza sole o con minori presso le case rifugio preventivamente autorizzate dagli stessi, sulla base dei requisiti previsti dalla presente deliberazione.
- 4) **DI DARE ATTO** che con successivi atti la Giunta Regionale provvederà:
  - a) a definire schemi di accordi di Programma e/o protocolli d'intesa operanti tra Comuni, ASL, Aziende Ospedaliere, Istituzioni Scolastiche, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria, Centri Antiviolenza, Case rifugio e altri soggetti che operano nel campo del contrasto alla violenza, al fine di creare un lavoro di rete ed un percorso di presa in carico integrato e globale attraverso la definizione e l'attuazione congiunta di progetti personalizzati che possano garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari;
  - b) ad approvare indirizzi per la formazione specifica e l'aggiornamento di operatori e quanti operano nel settore;
  - c) a definire la predisposizione di strumenti idonei e le modalità per l'attività di monitoraggio dei protocolli e accordi territoriali anche al fine delle relative comunicazioni al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio;
  - d) a definire un programma di ripartizione delle risorse afferenti al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui ai comma 1 e 2 dell'articolo 5-bis, del decreto-legge n. 93 del 2013.

L'ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. \_\_\_\_\_

*Giuseppina Vitacca*  
(GIUSEPPINA VITACCA)

IL DIRIGENTE \_\_\_\_\_

*Lucia Colicelli*  
(Dott.ssa Lucia Colicelli)

tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge

*sh*

Allegato A)



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014.

Rep. Atti n. 146/CU del 27 novembre 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 27 novembre 2014:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la nota del 20 novembre 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, la bozza d'intesa indicata in oggetto, che è stata diramata il 21 novembre 2014;

VISTA la lettera del 28 novembre 2014 con la quale il suddetto Dipartimento ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento in argomento, che è stato diramato in pari data;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa in parola, mentre le Regioni hanno consegnato un documento contenente raccomandazioni, che allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

Tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

Considerati:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011;
- la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- il decreto - legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"
- l'articolo 5 del citato decreto-legge che prevede l'adozione di un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" nonché al comma 2, lett. d) stabilisce di "potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza";
- l'articolo 5-bis del suddetto decreto-legge n. 93 del 2013 recante "Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio";
- l'articolo 3, comma 4, del DPCM 24 luglio 2014 di ripartizione delle risorse relative al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2013-2014 di cui all'articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del 2013, in base al quale "con successiva Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire in sede di Conferenza Unificata entro il 2014, sono stabiliti i requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere anche per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

Ritenuto pertanto necessario, anche per garantire criteri omogenei a livello nazionale, individuare i requisiti minimi necessari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio;

SI CONVIENE

CAPO I  
(CENTRI ANTIVIOLENZA)

Articolo 1  
(Definizione)

1. I Centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte - a titolo gratuito - le donne di tutte le età ed i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.
2. I Centri antiviolenza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 119 del 2013, sono promossi da:
  - a) enti locali, in forma singola o associata;
  - b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere;
  - c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

3. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, lettera b) devono:
- essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti.
  - avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne.

Articolo 2

(Requisiti strutturali e organizzativi)

1. La struttura destinata a sede operativa del Centro antiviolenza, di seguito denominato "Centro", deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.
2. Il Centro può articolarsi anche con sportelli sul territorio dove vengono svolte le diverse attività.
3. Il Centro garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi.
4. Il Centro deve garantire un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24, anche collegandosi al 1522.
5. Il Centro deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri., nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalle normative regionali.
6. Il Centro adotta la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.
7. Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

Articolo 3

(Operatrici)

1. Il Centro deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.
2. Il Centro deve assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specifiche, quali: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

3. Al personale del centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.
4. Il Centro deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.

Articolo 4  
(Servizi minimi garantiti)

1. Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

- a) **Ascolto**  
Colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili.
- b) **Accoglienza**  
Garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza.
- c) **Assistenza psicologica**  
Supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali.
- d) **Assistenza legale**  
Colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 119 del 2013.
- e) **Supporto ai minori vittime di violenza assistita.**
- f) **Orientamento al lavoro** attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica.
- g) **Orientamento all'autonomia abitativa** attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.

Articolo 5  
(Percorso di accompagnamento)

1. Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Centro, utilizzando anche la collaborazione con le Forze dell'ordine, si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.
3. Il Centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**Articolo 6  
(Lavoro in rete)**

1. Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il Centro partecipa alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali. L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali condotti dagli enti locali con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato dalla pianificazione regionale.
2. Il Centro assicura collegamenti diretti con le case rifugio e gli altri centri antiviolenza esistenti sul territorio.
3. Le Regioni si impegnano a monitorare i protocolli e gli accordi territoriali di cui al comma 1 e a darne comunicazione, con cadenza annuale, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Articolo 7  
(Flusso informativo)**

1. I Centri antiviolenza svolgono attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

**CAPO II  
(CASE RIFUGIO)**

**Articolo 8  
(Definizione)**

1. Le Case Rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.
2. Le Case rifugio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, sono promosse da:
  - a) enti locali, in forma singola o associata;
  - b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

3. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, lettera b) devono:

- essere iscritte ai previsti Albi regionali o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate.
- avere nel loro Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza.

#### Articolo 9

##### (Requisiti strutturali e organizzativi)

1. La Casa rifugio, di seguito denominata "Casa", corrisponde a casa di civile abitazione ovvero ad una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza.
2. La Casa deve garantire l'anonimato e la riservatezza.
3. La Casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza e ai loro figli.
4. La Casa deve raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli.
5. La Casa deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dai D.P.O. nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalla normativa regionale.

#### Articolo 10

##### (Operatrici)

1. La Casa deve assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere.
2. Al personale della Casa Rifugio è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.
3. La Casa deve garantire la formazione iniziale e continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**Articolo 11**  
**(Servizi minimi garantiti)**

1. La Casa garantisce protezione e ospitalità alle donne e ai loro figli minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato.
2. La Casa definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta.
3. La Casa opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.
4. La Casa deve fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza.

**Articolo 12**  
**(Flusso informativo)**

1. Le Case rifugio contribuiscono a svolgere l'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in collaborazione con le istituzioni locali.

**Articolo 13**  
**(Obblighi per i Centri e per le case rifugio)**

1. I centri e le case rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento.

**Articolo 14**  
**(Disposizioni finali)**

1. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° febbraio di ogni anno i dati aggiornati sul numero dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente intesa.

Il Segretario  
Antonio Nardone



Il Presidente  
Maria Carmela Lanzetta

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 27/11/2014



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
14/146/CU03/C8

**INTESA RELATIVA AI REQUISITI MINIMI DEI  
CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO,  
PREVISTA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL D.P.C.M. DEL  
24 LUGLIO 2014**

*Punto 3) Odg Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa e formula le seguenti raccomandazioni:

Articolo 3 comma 1: si propone di inserire un comma 1bis che recita: Qualora il Centro sia gestito direttamente da Enti pubblici, per il personale hanno valore le norme Costituzionali e del Pubblico Impiego, ritenendo comunque prevalente l'utilizzo di personale femminile.

Articolo 6 comma 1: al termine del comma si fa riferimento al "territorio provinciale". Si propone di inserire invece: "coincidente con il territorio stabilito dalla pianificazione regionale".

Articolo 10 comma 1: si propone di inserire un comma 1bis che recita: Qualora la Casa sia gestita direttamente da Enti pubblici, per il personale hanno valore le norme Costituzionali e del Pubblico Impiego, ritenendo comunque prevalente l'utilizzo di personale femminile.

Roma, 27 novembre 2014

## Requisiti integrativi per le case rifugio

Requisiti strutturali	Requisiti organizzativi
Le strutture devono essere accessibili alle persone con disabilità	Garantire l'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24, per l'intero arco dell'anno, e per un periodo massimo da definire nel progetto individuale
Le strutture devono disporre di un numero adeguato di servizi igienici, di locali per la preparazione di pasti, di area per il riposo	Nel momento dell'accesso di una utente, la struttura deve darne comunicazione ai servizi sociali comunali ai fini della programmazione condivisa degli interventi, come previsto dall'art. 11 comma 3 dell'Intesa
Le strutture devono essere dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, distinti dagli spazi preposti a garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy	Il piano personalizzato concordato con i servizi sociali comunali e sanitari del territorio, redatto ai sensi dell'art. 11 comma 2 dell'Intesa, deve prevedere il coinvolgimento di questi ultimi anche nella fase di verifica dei risultati e nel monitoraggio
Nel caso la Casa Rifugio corrisponda ad una civile abitazione, gli spazi devono essere organizzati così come in uso nelle civili abitazioni; gli ambienti devono essere curati ed esteticamente gradevoli, il più possibile somiglianti alle abitazioni private	Predisporre un registro degli ospiti costantemente aggiornato, nel rispetto della normativa sulla privacy
In tutti i casi, ossia sia quando la Casa rifugio corrisponda a civile abitazione che ad una struttura di comunità, devono essere assicurati spazi adeguati che permettano idonea funzionalità d'uso e fruibilità in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata	Predisporre un registro del personale dipendente costantemente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato, nel rispetto della normativa sui diritti dei lavoratori e sulla privacy
	Adottare un regolamento interno di funzionamento che deve individuare, in particolare, norme particolareggiate riguardo al funzionamento e alla organizzazione della vita comunitaria connesse;
	Le attività devono essere basate sul rafforzamento e sullo sviluppo delle capacità di autogestione, attraverso azioni di aiuto, sostegno, finalizzate alla responsabilizzazione, alla riattivazione delle relazioni, al recupero delle potenzialità individuali
	I servizi educativi e di sostegno scolastico per i minori figli delle donne ospitate previsto dall'art. 11 comma 4 dell'Intesa devono essere improntati ad un'adeguata partecipazione del bambino alle attività educative, scolastiche o di socializzazione ed al sostegno nella relazione materno infantile

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 11.06.2015  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

